

Codice A1816A

D.D. 25 novembre 2016, n. 3325

L.r. n. 45/1989 e s.m.i. - Circolare n. 4/AMD del 03/04/2012 - Procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione in parziale sanatoria al "Cambio di destinazione d'uso di terreno da bosco di nuova formazione a vigneto e nocciolo". Comune: Serravalle Langhe (CN)-Loc. Fraz. Vigne- Proponente: Ditta Chiavarino Ines-Loc. Cascina Camera- Serravalle Langhe (CN).

VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 s.m.i.;

VISTA la legge regionale 26/04/2000, n. 44 art. 63;

VISTA la legge regionale 08/07/2008, n. 23;

VISTA la legge regionale 10/02/2009, n. 4 art. 19 s.m.i.;

VISTA la Circolare PGR n. 4 AMD del 03/04/2012;

PREMESSO che la Provincia di Cuneo in data 03/06/2015 prot. 0054520 ricevette la richiesta di autorizzazione per interventi di modificazione e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico con allegato il progetto;

PRESO ATTO che la Direzione Servizi a Cittadini e Imprese Settore Gestione Risorse del Territorio Ufficio Cave della Provincia di Cuneo con nota nostro prot. 33179/A18180 class. 13.160.70/1134-2015C del 18/06/2015 comunicava l'avvio del procedimento sospendendo i tempi del procedimento per permettere l'effettuazione della Conferenza di servizi e/o il sopralluogo congiunto;

PRESO ATTO che ai sensi della L.R. 23/2015 ed alla sua entrata in vigore, le funzioni relative alla L.R. 45/89 e s.m.i., con particolare riferimento al rilascio delle autorizzazioni per interventi di trasformazione e modificazione del suolo, in aree soggette a vincolo per scopi idrogeologici, non in subdelega Comunale, sono in capo alla Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo.

CONSIDERATO che in data 13/09/2016 nostro prot. n. 38576 perveniva l'istanza in sanatoria di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che con D.D. n. 2753 in data 11/10/2016 del Settore Tecnico Regionale di Cuneo venivano sospesi i lavori e nel medesimo documento si prendeva atto del progetto in parziale sanatoria richiedendo delle integrazioni;

PRESO ATTO che con nota del 22/11/2016 nostro prot. n. 49820 pervenivano le integrazioni;

PRESO ATTO che, l'intervento come descritto negli elaborati progettuali e nelle integrazioni prevede l'impianto di un nocciolo e di un vigneto su due lotti separati in Fraz. Vigne nel comune di Serravalle Langhe (CN) con relative opere di sistemazione idraulica;

PRESO ATTO del verbale interno al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, del 23/11/2016, relativo all'istruttoria delle modificazioni/trasformazioni del suolo, ai sensi della L.R. 45/1989, risulta

favorevole con prescrizioni;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare, le modificazioni/trasformazioni del suolo, sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i. esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali e idrogeologici di competenza, proposte dalla Ditta Chiavarino Ines residente in loc. Cascina Camera – 12050 Serravalle Langhe (CN), necessarie per i lavori di “Cambio di destinazione d’uso di terreno da bosco di nuova formazione a vigneto e nocciolo” in parziale sanatoria in loc. Garino n.3, nel comune di Clavesana (CN) foglio n. 2 particelle catastali n. 71 (parte), n. 72 (parte), n. 73 (parte) e n. 74 per l’impianto di un nuovo vigneto corrispondenti ad una superficie di **7.608 metri quadrati e 3.804 metri cubi** di movimento terra e n. 99 (parte), n. 98 (parte), n. 100 (parte), n. 101 (parte), n. 102 (parte) e n. 103 (parte) del medesimo foglio per l’impianto corilicolo su una superficie di **15.200 metri quadrati e 7.928 metri cubi** di movimento terra (come indicato nelle integrazioni datate 24/10/2016) a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che verrà conservato agli atti, con l’aggiunta delle seguenti prescrizioni:

1. **dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nelle relazioni geologica e forestale di progetto e nell’ integrazione che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;**
2. **visto che parte della superficie della particella n. 71 del foglio 2 risulta essere boscata come pure la scarpata di valle delle particelle n. 72 e n. 73, si dovrà evitare l’intervento su tali aree;**
3. **eventuali varianti ai parametri progettuali ed alle integrazioni dovranno essere preventivamente autorizzate;**
4. **l’area di cantiere dovrà essere contenuta nel minimo indispensabile, in modo tale da non arrecare potenziale instabilità del versante riducendo al minimo i movimenti terra;**
5. **il taglio della vegetazione, lo scotico e la rimozione del materiale legnoso dovranno precedere gli interventi. Il taglio delle piante dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per l’intervento ed a quelli che vengono ritenuti instabili al fine di evitare possibili dissesti. Non si dovranno abbandonare anche temporaneamente materiali di risulta e residui legnosi, rami, cimali e qualsiasi volumetria in canali, impluvi, opere idrauliche e corsi d’acqua;**
6. **in corso d’opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant’altro verso valle;**
7. **dovranno essere realizzate prima le opere di regolarizzazione del versante e poi le opere di drenaggio profondo. Tali opere, al fine di risultare conformi alle verifiche di stabilità, dovranno raggiungere una profondità adeguata a garantire il drenaggio dell’intero spessore della coltre costituita da riporti più il terreno agrario (contatto tra orizzonti di copertura e substrato), al vertice delle linee di drenaggio andrà inserito un pozzetto di controllo;**
8. **a scavi ultimati dovrà essere verificata la funzionalità del sistema di drenaggio profondo;**

9. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall'azione di dilavamento, anche mediante inerbimento, ovviamente se non utilizzati nell'immediato, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, soggette a movimenti gravitativi di versante, impluvi, opere idrauliche ecc). Il terreno di scavo in esubero dovrà essere opportunamente smaltito, nel rispetto della normativa relativa a terre e rocce da scavo;
10. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14/01/2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
11. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
12. anche nel tempo dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle monitorando il corretto deflusso delle stesse ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare l'instabilità del versante creando dissesti;
13. al termine dei lavori si dovrà provvedere al recupero ambientale anche dei terreni oggetto di temporaneo movimento di terra mediante piantunazione/semina di essenze erbacee, arboree ed arbustive autoctone in periodi che permettano l'attecchimento;
14. la superficie oggetto d'intervento dovrà essere inerbita e mantenuta tale per tutto il periodo di coltivazione;
15. nel caso in cui si intendesse cessare l'attività di coltivazione si dovrà procedere a mantenere efficiente il sistema di deflusso delle acque anche ripristinando il bosco preesistente;
16. il proponente dovrà curarsi nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie (quali pulizie dei fossi) e straordinarie qualora se ne verificasse la necessità;
17. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto e delle integrazioni presentate rispettando e facendo rispettare quanto indicato nel presente verbale e per quanto non espresso le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
18. dovrà essere data comunicazione dell'inizio dei lavori al Settore Scrivente ed al Corpo Forestale dello Stato;
19. al termine dei lavori dovrà essere prodotta un'apposita relazione di fine lavori, nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato con il progetto agli atti e le prescrizioni dettate contenente il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;
20. i lavori dovranno terminare entro 24 mesi a far data dalla presente Determinazione di Autorizzazione.

Ai sensi della L.r. 45/1989 s.m.i. dell'art. 8 comma 2 la cauzione non è dovuta perché trattasi di opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della L.r. 45/89 s.m.i. il proponente è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento ed al versamento del corrispettivo, in quanto trattasi di intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della L.r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i. è a carico del destinatario dell'autorizzazione l'eventuale compensazione della superficie forestale trasformata e la

mitigazione degli impatti sul paesaggio, detta compensazione dovrà essere effettuata secondo un progetto di miglioramento boschivo o di un nuovo impianto boschivo.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

Il Proponente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determina di Autorizzazione e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare a persone, animali o cose, fatti salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Si specifica che la presente Determina di Autorizzazione è resa ai sensi della L.r. 45/89 s.m.i. ed è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni/trasformazioni di aree forestali con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula da eventuali problematiche relative alla corretta funzionalità delle opere, dall'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle stesse nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI